



Comune di Leonforte

Provincia di Enna

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Latte n.1 – 94013 Leonforte (EN) tel e fax 0935 904798 e-mail: polizia@comuneleonforte.it

Reg. Gen. n. 100 del 19 DIC. 2014

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone nonché del continuo aumento della popolazione canina;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Considerato necessario intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, e fornire al contempo un efficace strumento sanzionatorio;

Richiamato il regolamento per l'accertamento delle violazioni amministrative e per l'applicazione delle relative sanzioni approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 16.04.2013

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 1° e 2° comma, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

- provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora gli animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i

giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;

- non lasciare che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;
- avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- depositare nei contenitori portarifiuti quanto raccolto, opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti;
- utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- non affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo onde evitare che causino danni alle persona, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali, fermo restando che gli accompagnatori sono penalmente e civilmente responsabili di eventuali danni arrecati.

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

La violazione delle superiori norme comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell'art. 16. della L.689/81;

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

- Al presente provvedimento venga data la massima diffusione.
- Alla vigilanza e al controllo sull'osservanza della presente ordinanza provvedono la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste.

19 DIC. 2014

Leonforte, _____



IL SINDACO
(Francesco Sinatra)